

OBERDAN TOMMASO SCOZZAFAVA

FRUTTI



giuffrè editore - 2011

---

*Estratto dal volume:*

DIRITTO CIVILE

a cura di  
SILVIO MARTUCCELLI  
VALERIO PESCATORE

## FRUTTI

SOMMARIO: 1. I frutti nel sistema del codice civile. — 2. La teoria dei frutti. — 3. L'acquisto dei frutti naturali. — 4. L'acquisto dei frutti civili. — 5. Il rimborso delle spese necessarie alla produzione ed alla raccolta dei frutti. — 6. La restituzione dei frutti al proprietario.

**1. I frutti nel sistema del codice civile** — L'art. 820 cod. civ., al comma primo, dispone che sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.

I frutti naturali formano parte della cosa produttiva finché non vengono da essa separati e sebbene di essi si possa disporre come cosa mobile futura (art. 820, comma secondo).

Infine, all'ultimo comma, la norma in esame dispone che i frutti civili sono quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono secondo il nostro codice gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie ed ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.

Sotto il profilo prescrittivo i concetti in esame acquistano rilievo in quanto il codice rispetto a tali entità individua non solo il loro regime di acquisto (art. 821, comma primo e ultimo, cod. civ.), ma anche il loro regime di restituzione (art. 1148 cod. civ.), nonché l'obbligazione che sorge in capo a colui che si appropria dei frutti nel caso in cui le spese necessarie alla loro produzione ed al loro raccolto siano state sostenute da un terzo.

Stante il particolare rilievo prescrittivo che la nozione in esame assume, sorge l'esigenza per l'interprete di determinare in maniera rigorosa il concetto sommariamente delineato dal codice civile.

Ciò posto, come abbiamo poc'anzi evidenziato, l'art. 820 cod. civ., dopo aver definito il concetto di frutti naturali, fa riferimento ad una elencazione di entità che possono essere ricondotte in tale concetto. Orbene, non dovrebbero esistere dubbi in ordine al fatto che tale elencazione ha carattere esemplificativo, dal momento che, ove così non fosse, non avrebbe senso la precedente definizione dettata dalla norma.

Ancora, i frutti sono nuovi beni: anche se il codice non lo prescrive, i frutti naturali sono entità che vengono ad esistere all'esito di un processo naturale, a cui può contribuire l'opera dell'uomo.

Si è visto che la norma che definisce i frutti prescrive che essi debbano derivare direttamente dal bene che li produce.

Il requisito della derivazione diretta, con ogni probabilità, è stato richiamato dal legislatore con il fine di giustapporre i frutti naturali a quelli civili, che, come

vedremo, si ricavano dalla cosa indirettamente.

I frutti naturali sono, dunque, entità che vengono ad esistere grazie a procedimenti naturali che investono il bene produttivo.

Gli operatori giuridici si chiedono se accanto a questi requisiti è possibile annoverare anche quello della rinnovabilità periodica, che si ritiene consenta di porre in luce che i frutti vengono ad esistere a cadenze periodiche.

A ben vedere, però, il riferimento a tale requisito non solo è privo di utilità, ma non sembra passibile di generale applicazione: i prodotti delle miniere, cave e torbiere, che l'art. 820 cod. civ. include tra i frutti naturali, non si può certo dire che siano prodotti periodicamente.

Si consideri, poi, che chi propone di far riferimento a tale requisito ritiene che esso sia utile allo scopo di distinguere i frutti dai proventi straordinari cui può dar luogo la cosa.

Vengono richiamati, al riguardo, le lotterie, le indennità conseguite da chi è proprietario di un determinato bene o il tesoro acquistato dal proprietario del suolo dove esso è stato ritrovato.

A ben vedere, però, in queste ultime ipotesi il concetto di frutti non può essere utilmente richiamato, non tanto perché si è in presenza di entità non riproducibili, ma perché manca lo stesso rapporto di derivazione tra queste ultime e la cosa, la quale assume rilievo al limitato scopo di essere di ausilio nell'individuazione del soggetto beneficiario di una prestazione (indennità-lotteria) o di un effetto acquisitivo (tesoro).

Anche la norma che definisce il concetto di frutti civili fa riferimento ad una elencazione di entità che devono senz'altro essere incluse in tale concetto.

Ci troviamo un'altra volta in presenza di una definizione meramente esemplificativa, giacché, se si accogliesse una diversa soluzione, il legislatore avrebbe inutilmente enunciato una definizione di carattere generale.

I frutti civili costituiscono all'evidenza il corrispettivo che consegue colui che ha attribuito a terzi l'uso di un bene.

Sotto tale aspetto, come abbiamo accennato, i frutti rappresentano le utilità

che si ricavano indirettamente dalla cosa, prova ne sia che sul piano socio-economico il fenomeno può essere caratterizzato rilevando che i frutti naturali rappresentano il reddito che un bene è in grado di produrre, laddove i frutti civili si identificano con la rendita.

Da notare che l'ultimo comma dell'art. 820 cod. civ. riconduce tra i frutti civili le «rendite vitalizie ed ogni altra rendita», enunciando una soluzione non del tutto coerente con la definizione generale dei frutti civili. Se questi ultimi, infatti, conseguono a contratti che incidono sull'uso dei beni, le rendite, al contrario, presuppongono il trasferimento della proprietà di un bene o la cessione di un capitale (art. 1861 e 1872 cod. civ.).

**2. La teoria dei frutti** — Il fenomeno di produzione e di acquisto dei frutti dà luogo alla configurazione di un processo alquanto composito, che in linea di principio attiene allo sfruttamento dei beni produttivi.

Gli operatori giuridici si sono chiesti, pertanto, se i frutti naturali e quelli civili siano suscettibili di essere ricondotti in una categoria giuridica unitaria.

Coloro i quali hanno risolto positivamente il problema hanno tentato di ricomporre i due concetti nella nozione di reddito, il quale rispetto ai frutti civili si specificerebbe in quello di reddito di sostituzione.

La soluzione è poco plausibile sotto il profilo giuridico, se è vero che la nozione di reddito, rilevante in altri settori del sapere, è priva di rilievo per il diritto.

Il vero è, infatti, che i frutti civili e quelli naturali individuano fenomeni e si propongono di risolvere problemi affatto diversi tra di loro.

La nozione giuridica di frutti naturali, infatti, nella misura in cui questi ultimi si sostanziano in nuovi beni in senso giuridico, si propone lo scopo di individuare il soggetto che diventerà proprietario di essi.

Sotto tale aspetto non vi è dubbio che la collocazione della norma sui frutti, contenuta nel codice abrogato, era più corretta di quella attuale, visto che il codice del 1865 disciplinava questi ultimi al-

l'art. 444, vale a dire con una norma contenuta nel capo relativo al diritto di accessione sui prodotti della cosa.

Il codice del 1942, più sensibile ad istanze di tipo concettuale, ha ritenuto di collocare la norma in esame tra quelle destinate all'individuazione dei beni, forse sulla base della convinzione che la teoria dei frutti potesse essere ricompresa tra quella dei beni.

Nondimeno, i frutti civili non presentano alcun tratto che possa autorizzare la loro riconduzione nella teoria dei beni.

Per quel che riguarda i frutti naturali, essi, nel momento in cui assumono rilievo quali frutti, costituiscono anche beni in senso giuridico, sicché questi vengono presi in considerazione dalla norma solo con il fine di individuare il soggetto che diventerà loro proprietario.

I frutti civili, al contrario, non sono nuovi beni: rappresentando il corrispettivo che consegue colui che ha attribuito ad un terzo l'utilizzazione di un proprio bene, gli stessi si sostanziano, come da tempo ha chiarito la dottrina, in rapporti obbligatori.

Tenuto conto di tutto questo, la prescrizione giuridica relativa ai frutti civili presenta evidenti interferenze con il problema della causa del contratto, sostanziosamente la relativa norma nella riaffermazione del principio generale dei contratti, il quale postula che il soggetto che ha subito un sacrificio economico, in ragione della conclusione di un contratto, debba conseguire una utilità da quest'ultimo.

Sotto tale aspetto la norma in esame ribadisce che tale principio trova applicazione anche nei contratti da cui non sorgono obbligazioni di dare, ma di fare.

Si tratta evidentemente di una norma tutto sommato superflua, visto che il principio causale, avendo carattere generale, avrebbe trovato applicazione in questa materia anche in assenza di una esplicita prescrizione normativa.

La precedente valutazione riceve conferma se si considera che i privati, nello stipulare i contratti con cui attribuiscono ad un terzo l'uso di un proprio bene, stabiliscono se il terzo sia o meno

tenuto a prestare un corrispettivo e, normalmente, ne determinano l'entità.

Perché, dunque, la norma in esame possa operare occorre ipotizzare che un terzo utilizzi un bene in assenza di un valido titolo contrattuale, come nel caso disciplinato dall'art. 1148 cod. civ., il quale come vedremo, individua le pretese che spettano al proprietario del bene, qualora questo sia stato posseduto da un terzo.

### 3. L'acquisto dei frutti naturali —

L'art. 821 cod. civ. dispone che i frutti naturali spettano al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri, poiché in tal caso la proprietà si acquista con la separazione.

Il precetto enunciato dalla norma deve essere precisato chiarendo che i frutti naturali possono spettare non solo al proprietario, ma anche al titolare di diritti reali o personali minori che abilitano il soggetto ad attribuire a terzi l'utilizzazione del bene che costituisce l'oggetto del suo diritto.

Da notare che i frutti diventano di proprietà del soggetto abilitato ad acquistarli solo all'atto della separazione, cioè solo al momento in cui, acquistando autonomia fisica rispetto alla cosa madre, sono suscettibili di divenire oggetto di altrettanti autonomi diritti di proprietà.

Sebbene il nostro codice all'art. 821, comma primo, utilizzi una terminologia che sembra presupporre la necessità dell'atto della separazione, solo nel caso in cui l'effetto acquisitivo dei frutti si produca a favore di un terzo, si deve ritenere che tale atto sia sempre necessario.

Tale assunto si desume considerando che la teoria dei beni in senso giuridico ha definitivamente acquisito che, perché si possa configurare un bene in senso giuridico, è indispensabile che una determinata entità sia, fra l'altro, autonoma sotto il profilo fisico.

Ciò implica che, prima della separazione, il proprietario della cosa madre non vanta un autonomo diritto sui frutti, sicché il titolo della loro tutela deve essere ricercato nel diritto di proprietà di tale cosa.

I frutti naturali, proprio perché prima della separazione non possono es-

sere considerati beni in senso giuridico, non possono essere alienati a terzi; prova ne sia che, come chiaramente dispone l'art. 820, comma secondo, cod. civ., si può disporre dei frutti fin quando sono pendenti attraverso lo schema negoziale dei negozi su cosa futura.

Se è incontrovertibile che il proprietario o il titolare di un diritto di godimento minore acquista i frutti a titolo originario, più problematico è stabilire il carattere dell'acquisto da parte di colui che ha comprato i frutti pendenti.

Se si analizza compiutamente la prescrizione normativa enunciata dall'art. 820, comma secondo, cod. civ., non sembra che essa si frapponga alla soluzione più lineare del problema e, cioè, qualificare quest'ultimo acquisto come a titolo derivativo: la venuta ad esistenza del bene (separazione dei frutti) dà luogo ad una fattispecie complessa in cui si susseguono logicamente e cronologicamente un acquisto a titolo originario del bene da parte del proprietario (o del titolare di un diritto minore) ed il successivo trasferimento di tale bene a colui che lo ha acquistato.

### 4. L'acquisto dei frutti civili —

Dispone l'ult. comma dell'art. 821 cod. civ. che i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del rapporto.

La norma non dispone, invece, come il precedente comma primo chiarisce a proposito dei frutti naturali, che i frutti civili spettano al proprietario della cosa attribuita in uso a terzi.

Ciò nonostante è evidente che il soggetto che per eccellenza è abilitato ad attribuire in uso la cosa è il proprietario di quest'ultima.

Detto questo, anche in questo caso occorre ribadire che nel nostro sistema esistono diritti minori che attribuiscono al loro titolare la facoltà di attribuire a terzi l'uso del bene che costituisce l'oggetto di tale diritto.

Ciò postula che i soggetti abilitati a far propri i frutti civili sono il proprietario del bene e i soggetti titolari di diritto minori che la legge abilita ad attribuire a terzi l'uso di tale bene.

Abbiamo avuto modo di chiarire che l'istituto dei frutti civili presenta significative interferenze con quello della causa: in tale prospettiva è agevole comprendere la ragione per cui i frutti si acquistano in ragione della durata del rapporto.

Infatti, tanto più lungo è il tempo in cui il bene permane in uso al terzo, tanto maggiore sarà il vantaggio che quest'ultimo riceve e maggiore sarà il sacrificio che risente il proprietario.

Con la conseguenza che a colui che ha attribuito in uso il bene al terzo spettano tendenzialmente una maggiore quantità di frutti civili.

Da ultimo, i frutti si acquistano giorno per giorno; il che significa che l'obbligazione che assume ad oggetto i frutti si incrementa su base giornaliera: in ipotesi, se quale corrispettivo di un rapporto enfiteutico viene stabilito un determinato canone, il proprietario, nel periodo di durata del rapporto, acquista ogni giorno il diritto ad aver corrisposta una frazione di canone, che si può determinare dividendo il corrispettivo complessivamente convenuto per i giorni di durata del rapporto.

Da qui la conseguenza che il termine che le parti hanno eventualmente stabilito per l'adempimento, non incide sull'acquisto del diritto ad aver corrisposti i frutti, ma sull'esigibilità della relativa obbligazione.

Se, ad esempio, le parti hanno convenuto che l'enfiteuta debba corrispondere il canone a cadenza annuale, tale pattuizione incide esclusivamente sull'esigibilità dei frutti e non anche sul procedimento che dà luogo alla loro acquisizione, il quale continua ad operare su base giornaliera.

Il complesso meccanismo che abbiamo succintamente descritto è utile, in quanto, se un rapporto per qualsiasi ragione viene meno prima del termine convenuto dalle parti, il diritto di credito sorto dalla predetta relazione giuridica, in assenza di diverse pattuizioni tra le parti, diventa immediatamente esigibile.

Ricorrendo tale eventualità, per determinare l'obbligazione che grava a carico di colui che ha usufruito dell'altrui bene, si stabilisce l'entità dei frutti da

questi dovuti giornalmente (si divide l'entità dei frutti complessivamente dovuti per il numero di giorni di durata convenzionale del rapporto), per poi moltiplicare il risultato così ottenuto per il numero dei giorni di durata del rapporto.

### 5. Il rimborso delle spese necessarie alla produzione ed alla raccolta dei frutti —

Abbiamo precedentemente posto in evidenza che il concetto di frutti acquista rilievo prescrittivo, fra l'altro, perché se esiste una dissociazione tra il soggetto che diventa proprietario dei frutti ed il soggetto che ha contribuito alla loro produzione sostenendo le relative spese, il primo deve rimborsare a quest'ultimo tali spese.

Tale principio è strettamente collegato a quello enunciato dal comma primo dell'art. 821 cod. civ., il quale prescrive che l'effetto acquisitivo dei frutti si realizza in favore del proprietario del bene che li ha prodotti.

La norma risolve, invero, un tipico conflitto tra proprietà e lavoro, a cui sovente danno luogo i modi di acquisto a titolo originario della proprietà (cfr., ad esempio, art. 930, 932, comma secondo, e 940 cod. civ.).

Anche nell'ipotesi considerata il conflitto viene risolto in favore del proprietario, giacché i nuovi beni diventano di proprietà di quest'ultimo. Tuttavia, i codici liberali non hanno mai trascurato la rilevanza assunta dal lavoro, dal momento che all'effetto acquisitivo che si produce in favore del proprietario si accompagna sempre la nascita di una obbligazione a carico di quest'ultimo avente ad oggetto la remunerazione — secondo svariate modalità — del lavoro che ha reso possibile, ad esempio, la produzione, la trasformazione o il ritrovamento di un determinato bene.

Nel caso di specie il legislatore ha, tuttavia, dettato una norma finalizzata a tutelare il proprietario, dal momento che ha limitato la responsabilità di quest'ultimo: la prestazione dovuta a chi ha coltivato o raccolto i frutti non può, infatti, superare il valore di questi ultimi.

In prospettiva storica tale soluzione non può non destare la curiosità dell'in-

terprete. È noto che i filosofi liberali, nel cercare una legittimazione al diritto di proprietà, ne individuavano il fondamento nel lavoro; si partiva dall'assunto che ogni soggetto era proprietario della propria persona e, dunque, delle proprie attività lavorative. Da ciò si arguiva che il soggetto che, con il proprio lavoro, aveva sottoposto un bene al proprio dominio, dovesse acquistarne la proprietà a titolo originario.

Ma il vero è che la riflessione dei filosofi liberali assumeva come presupposto l'esistenza di una realtà priva di proprietari: quando, invece, vennero emanati i codici liberali l'assetto fondiario dei vari paesi si era oramai andato delineando in senso proprietario, sicché non era plausibile pensare che si potesse consentire che le ragioni della proprietà venissero sacrificate a quelle del lavoro.

D'altra parte, è forse superfluo far constatare che tra le spese necessarie per la produzione ed il raccolto dei frutti vi rientra senz'altro il lavoro indispensabile a tale scopo. Anzi, se si considera che il principio enunciato dalla norma in commento è stato legislativamente enucleato agli inizi del secolo XIX, non è difficile intuire che con l'anodina espressione «spese necessarie alla produzione ed al raccolto» a null'altro si potesse alludere se non al lavoro indispensabile a rendere produttiva la terra.

Ancora, i codici liberali, prima, e quello attuale, poi, danno autonomia all'attività di raccolta dei frutti all'interno del più comprensivo concetto di produzione. Sembra quasi che si sia inteso puntigliosamente sottolineare che i frutti vengono acquistati dal proprietario della cosa madre, sebbene l'attività, a cui gli ideologi liberali riconnettevano l'effetto acquisitivo, sia stata posta in essere da un terzo.

Abbandoniamo adesso quest'ordine di considerazioni e, nel tornare ad esaminare l'enunciato normativo in commento, osserviamo che esso costituisce una puntuale applicazione del principio dell'ingiustificato arricchimento: non a caso il soggetto che fa suoi i frutti, cioè il soggetto nel cui patrimonio si realizza l'arricchimento, è tenuto ad indennizzare la correlativa diminuzione patrimoniale nei

limiti del valore dei frutti stessi, vale a dire nei limiti dell'incremento patrimoniale di cui beneficia (art. 2041 cod. civ.).

Nel mediare, dunque, il conflitto tra proprietà e lavoro, i codici liberali — e, sulla loro scia, anche quello attuale — non solo hanno privilegiato la prima, ma hanno assegnato al secondo il minore rilievo possibile.

In astratto, infatti, il legislatore avrebbe potuto disporre che, ad esempio, dovevano essere rimborsate interamente ed in ogni caso tutte le spese che il terzo ha sopportato per la produzione ed il raccolto dei frutti. Si è preferito, invece, risolvere il problema agganciandolo alla soluzione minimale dell'ingiustificato arricchimento.

Come fra poco vedremo, il terzo può chiedere a colui che fa propri i frutti esclusivamente la restituzione delle spese a tal fine indispensabili: ciò postula che non può essere richiesto — quanto meno invocando la norma in esame — il rimborso di spese superflue o, comunque, non funzionali al processo produttivo.

La riconduzione della fattispecie in esame nella figura dell'arricchimento senza causa non ha, poi, un mero valore descrittivo, giacché anche la norma in commento ha evidentemente un valore prescrittivo residuale (art. 2042 cod. civ.).

Essa, infatti, trova applicazione nel caso in cui il soggetto, che ha sostenuto le spese di produzione e di raccolta dei frutti, non ha uno specifico titolo da cui derivare la propria tutela.

Se, in ipotesi, colui che fa suoi i frutti convenzionalmente pattuisce con un soggetto che questi affronterà le spese necessarie per la produzione ed il raccolto dei frutti dietro un corrispettivo determinato, è evidente che siamo al di fuori dell'ambito di operatività della norma in esame.

L'art. 821, comma secondo, cod. civ. è, dunque, applicabile solo nell'eventualità in cui manchi tra le parti un vincolo contrattuale. Da qui l'esigenza di stabilire quali siano i presupposti a cui è condizionata l'applicazione della proposizione giuridica in commento.

Vedremo tra poco che essa trova una esplicita applicazione nel caso in cui il possessore sia tenuto a restituire i frutti

al proprietario (art. 1148 cod. civ.). Inoltre, nell'eventualità in cui il terzo abbia già sostenuto le spese in questione in esecuzione di un contratto, che presenta un vizio il cui accertamento determinerà il suo venir meno con effetti retroattivi, i rapporti tra le parti saranno regolati dalla norma in esame.

Ancora, l'esigenza di applicare il comma secondo dell'art. 821 cod. civ. si profila nell'eventualità in cui, in assenza di una esplicita soluzione normativa al riguardo (cfr., ad esempio, art. 984 cod. civ.), il termine finale di un diritto di godimento scade quando i frutti non sono stati ancora separati ed il titolare di tale diritto ha sopportato le spese indispensabili per la loro produzione.

Poiché l'art. 821, comma secondo, cod. civ. fa genericamente riferimento ai frutti, ne consegue che il principio da esso enunciato trova applicazione anche rispetto ai frutti civili.

Certo è vero che il principio in questione è contenuto nel comma secondo dell'art. 821 cod. civ., vale a dire prima del precetto che regola l'acquisto dei frutti civili. A ciò potrebbe aggiungersi che la norma fa riferimento alle spese necessarie alla produzione o al raccolto dei frutti, vale a dire ad attività che sono ipotizzabili esclusivamente rispetto ai frutti naturali.

Ove tali rilievi fossero ritenuti decisivi per escludere che la prescrizione giuridica in commento trovi applicazione rispetto ai frutti civili, si deve tuttavia considerare che l'art. 1150 cod. civ. al comma quarto dispone che il possessore, che è tenuto a restituire i frutti, ha il diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per le riparazioni ordinarie limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta.

Siffatta proposizione giuridica è chiaramente finalizzata a regolare le vicende relative ai frutti civili.

Infatti, ove essa fosse stata dettata per disciplinare anche le vicende relative ai frutti naturali, si rivelerebbe una inutile duplicazione delle disposizioni desumibili dagli art. 821 e 1149 cod. civ.

Bisogna, infatti, tener presente che le spese per le riparazioni ordinarie, sono quelle necessarie per l'ordinaria ammini-

strazione, vale a dire quelle finalizzate a mantenere inalterata la sostanza economica del bene, con la conseguenza che esse, in linea di principio, coincidono con le spese necessarie alla produzione dei frutti civili.

**6. La restituzione dei frutti al proprietario** — L'art. 1148 cod. civ. dispone che « il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli fino alla restituzione della cosa risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia ».

Il successivo art. 1149 cod. civ., ribadendo un principio generale enunciato dal precedente comma secondo dell'art. 821 cod. civ., dispone che il « possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha il diritto al rimborso delle spese ».

Malgrado il tenore letterale dell'art. 1148 cod. civ. lasci supporre che esso disciplini un'azione restitutoria, a ben riflettere così non è: si consideri, infatti, che i frutti, al momento in cui devono essere restituiti, sovente non esistono più nella disponibilità del possessore tenuto a restituire il bene fruttifero al proprietario.

A ciò si aggiunga che i frutti, che il possessore deve restituire, non sono esattamente quelli che egli ha percepito: essendo quest'ultimo tenuto a restituire anche i frutti che avrebbe potuto percepire usando la normale diligenza, egli potrebbe essere condannato a restituire frutti che non ha mai percepito.

In conclusione, dunque, esistono molteplici indizi che rendono più persuasiva la tesi secondo cui le obbligazioni che gravano rispettivamente sul possessore di buona e di mala fede abbiano ad oggetto una somma di danaro.

Le precedenti considerazioni insinuano il dubbio che l'azione in esame abbia natura risarcitoria, la quale costituisce un'applicazione puntuale del più generale principio enunciato dall'art. 2043 cod. civ.

Abbiamo posto in evidenza, dunque, che il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati e quelli civili maturati fino al giorno della domanda giudiziale, visto che l'art. 1148 cod. civ. al comma primo dispone che a partire da tale giorno, fino alla restituzione della cosa, il possessore di buona fede risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti e di quelli che avrebbe potuto percepire usando la diligenza di un buon padre di famiglia.

Va subito chiarito che, nel delineato contesto normativo, l'espressione « giorno della domanda giudiziale », in concreto identifica il giorno in cui il possessore riceve la notifica della domanda di rivendicazione del bene.

La soluzione si desume facilmente, se si tiene conto che dal momento della notifica della domanda di rivendicazione, il possessore di buona fede è reso edotto che l'esercizio del suo potere di fatto sulla cosa può essere lesivo dell'altrui diritto.

Le precedenti considerazioni agevolano l'individuazione del regime a cui è sottoposto il possessore di mala fede: egli è tenuto, infatti, a rispondere dei frutti percepiti e percepibili fin dal giorno in cui si è instaurata la relazione possessoria.

Tale soluzione non può essere revocata in dubbio, ove si consideri che, accogliendo la diversa tesi si porrebbe alla poca persuasiva conseguenza di assicurare al possessore di mala fede un trattamento migliore rispetto a quello riservato al possessore di buona fede.

È evidente, infatti, che se il titolare del possesso di buona fede deve restituire i frutti percepiti e percepibili dal giorno della domanda, perché da tale giorno è edotto di ledere l'altrui diritto, colui che ha la titolarità del possesso di mala fede deve restituire tali frutti fin da quando ha instaurato la relazione possessoria, perché egli già da allora sapeva di ledere l'altrui diritto.

La prescrizione giuridica contenuta all'art. 1148 cod. civ. ha dato luogo a molteplici problemi, allorché è stata tentata l'individuazione dell'esatta qualificazione spettante alla pretesa che in tal caso la legge riconosce al proprietario.

La soluzione, a noi nota, che riconduce la norma in questione nella fattispecie dell'illecito civile (art. 2043 cod. civ.), non può essere accolta senza esitazione, viste le peculiarità che presenta la fattispecie in esame.

Si consideri, infatti, che il possesso solo talvolta viene conseguito attraverso lo spossamento clandestino o violento: sovente, infatti, il possessore di mala fede (ed *a fortiori* quello di buona fede) può conseguire il possesso in virtù della consegna materiale da parte del proprietario.

Tale fattispecie si realizza, ad esempio, in tutti quei casi in cui un atto di acquisto viene invalidato con effetto retroattivo e l'acquirente, già al tempo in cui ha conseguito il possesso del bene, era consapevole che la relazione possessoria non era assistita da un titolo giustificativo valido: in tal caso, il possessore a tutti gli effetti esercita il suo potere sul bene essendo perfettamente a conoscenza di ledere un altrui diritto.

Ciò posto, dobbiamo adesso determinare l'esatto contenuto dell'azione in questione chiarendo in via preliminare che essa non sembra suscettibile di essere ricondotta nella figura dell'ingiustificato arricchimento.

La norma in esame, come meglio vedremo in seguito, nell'individuare i criteri di quantificazione dell'obbligazione del possessore, prescinde sia dall'effettivo arricchimento dallo stesso conseguito, sia dall'effettiva diminuzione patrimoniale subita dal proprietario.

Come se ciò non bastasse, all'azione disciplinata dall'art. 1148 cod. civ. fa difetto un requisito essenziale per la configurazione dell'istituto dell'arricchimento senza causa, vale a dire il requisito della sussidiarietà (art. 2042 cod. civ.).

I precedenti rilievi inducono a farci propendere per la soluzione che riconduce l'azione in esame nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, sebbene essa presenti delle connotazioni autonome che agevolmente si spiegano considerando che, con la codificazione napoleonica, l'istituto dell'illecito civile ha assunto la configurazione di azione passibile di applicazione generale, sebbene storicamente essa si sia modellata per as-

sicurare tutela al proprietario contro i danneggiamenti.

Pur con tutto questo le due azioni presentano analogie che consentono di ritenere che esse siano germogliate da un ceppo comune.

Sebbene nelle precedenti pagine sia stato chiarito che anche il possesso di mala fede può costituirsi in assenza di un atto di spossamento, nondimeno nella fattispecie in esame è sempre individuabile sia un danno ingiusto sia una condotta qualificata dagli stati soggettivi che normalmente qualificano il comportamento dell'autore dell'illecito.

Quanto al danno ingiusto, esso si puntualizza nell'illegittimo possesso del bene altrui e nell'altrettanto illegittimo sfruttamento del bene da parte di un soggetto non abilitato.

Quanto all'elemento soggettivo, se si considera che in tal caso l'agire del possessore si sostanzia in un'attività e non in un singolo atto (come tendenzialmente ipotizza l'art. 2043 cod. civ.), è agevole comprendere che esso assume una diversa colorazione.

Infatti, l'attività del possessore, sebbene dal punto di vista soggettivo non sia qualificabile in termini di dolo o di colpa, viene, tuttavia, qualificata dalla mala fede, vale a dire dalla consapevolezza di ledere l'altrui diritto.

Il problema della qualificazione dell'attività del possessore si complica, ove questi versi in uno stato originario di buona fede.

Se è indiscutibile, sul piano fattuale, che il possessore di buona fede, una volta ricevuta la notifica della domanda di rivendicazione, viene reso edotto di ledere l'altrui diritto (con la conseguenza che non può più ritenersi che questi versi in uno stato di buona fede), nondimeno la fattispecie in esame presenta una significativa peculiarità, giacché l'attività del possessore, prima lecita, con il sopravvenire della consapevolezza di ledere l'altrui diritto, verrebbe ad integrare, completandola, la fattispecie dell'illecito.

Se in generale è dubbio che un'attività, originariamente lecita, possa poi essere fatta oggetto di una diversa qualificazione, tali dubbi si infittiscono rispetto al possesso, se si tiene conto che il nostro

codice dispone che il possessore si considera sempre di buona fede se tale stato soggettivo sussisteva al momento dell'acquisto del possesso (art. 1147, comma ultimo, cod. civ.).

Tale rilievo, però, presenta un grave limite nella misura in cui pretende di elevare a principio generale una regola anche quando essa riceve espressioni deroghe dalla legge.

In altri termini, non è possibile sostenere che il principio, secondo cui la buona fede deve sussistere al momento dell'acquisto del possesso, abbia carattere generale nonostante l'art. 1148 cod. civ. riconnetta alla successiva perdita di tale stato soggettivo la parificazione del possessore originariamente in buona fede a quello di mala fede.

Dobbiamo adesso soffermarci sui criteri di quantificazione dell'obbligazione del possessore tenuto alla restituzione dei frutti, sicché diventa necessario integrare i dati normativi che bisogna assumere come parametro di riferimento nell'esaminare tale problema.

Ribadiamo brevemente che è principio generale quello secondo cui chi fa propri i frutti deve restituire nei limiti del loro valore le spese necessarie alla loro produzione ed al loro raccolto (cfr. anche art. 1149 cod. civ.).

A ciò si aggiunga che, come abbiamo accennato, l'art. 1150 cod. civ., al comma quarto, dispone che il possessore che è tenuto a restituire i frutti ha il diritto ad avere rimborsate le spese sopportate per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta.

Le due norme, che all'evidenza sono state dettate per regolare le conseguenze connesse, rispettivamente, alla restituzione dei frutti naturali e di quelli civili, sebbene sembrino prevedere un'obbligazione di tipo restitutorio a carico del proprietario, in realtà, ancora una volta, si riferiscono ad un'obbligazione che assume ad oggetto una somma di danaro.

Nel caso di specie, infatti, non è dato rinvenire una caratteristica che, come si è visto, è tipica delle obbligazioni di restituzione, vale a dire la piena corrispondenza tra l'entità delle spese in concreto

sopportate dal possessore e l'entità delle spese che il proprietario deve restituire.

Ciò posto, è ben noto che, normalmente, sia chi agisce per ottenere la restituzione di un bene, sia chi agisce per conseguire il risarcimento dei danni, ha l'onere di quantificare rispettivamente quale sia il bene di cui chiede la restituzione o quale sia la somma idonea a ristorare il danno subito.

Ciò è tanto più vero se si considera che, in tal caso, il possessore assume il ruolo di convenuto, visto che a lui il proprietario ha notificato la domanda di restituzione, con la conseguenza che, anche in ragione di tale posizione processuale, dovrebbe trovare applicazione il principio enunciato dall'art. 2697 cod. civ., il quale postula che chi fa valere in giudizio un proprio diritto ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Detto questo, occorre adesso valutare l'enunciato normativo che pone a carico del possessore l'obbligo di restituire non solo i frutti naturali e civili percepiti, ma anche quelli che avrebbe potuto percepire usando la normale diligenza.

In primo luogo, nel caso di specie la norma prescinde sia dall'arricchimento effettivamente realizzato dal possessore, sia dal danno concretamente subito dal proprietario: quest'ultimo, infatti, potrà, come si è detto, pretendere che gli venga corrisposta una prestazione superiore al valore dei frutti percepiti dal possessore.

A ciò si aggiunga che il titolare del diritto di proprietà che invoca tutela contro il possessore che ha illegittimamente percepito i frutti, al contrario di colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno (art. 2043 cod. civ.), non deve dimostrare l'entità del danno subito.

Il proprietario deve, infatti, limitarsi a provare che il possessore, utilizzando la media diligenza, avrebbe potuto ricavare dal bene un determinato reddito. La quantificazione della pretesa del proprietario in tal caso non è agganciata né all'entità del danno da questi subito né all'arricchimento realizzato dal possessore, bensì a quella che potremmo definire la normale redditività del bene.

In ultima analisi, sotto tale aspetto il nostro codice sembra affidare la determinazione dell'entità della somma che il

proprietario deve conseguire a regole di razionalità economica.

Si consideri, però, che, per determinare la pretesa del proprietario, occorre anche aver riguardo alle spese sopportate dal possessore per la produzione ed il raccolto dei frutti, nonché per le riparazioni ordinarie del bene, anche se, nella fattispecie, il proprietario stesso si avvale di una limitazione di responsabilità che gli consente di rimborsare le spese per la produzione ed il raccolto dei frutti fino alla concorrenza del loro valore.

Ora, tale principio sembra dare rilievo ad elementi che sono estranei alla sfera economica del titolare del diritto di proprietà: in altri termini, sia pure con la predetta limitazione, sul proprietario sembrerebbero gravare i rischi di una gestione poco razionale del bene.

Una conclusione siffatta si rivela, però, destituita di fondamento, se si procede ad una corretta analisi dei dati normativi rinvenibili nel nostro codice.

Anche in tal caso, infatti, la norma ha determinato la prestazione dovuta dal proprietario sulla base di regole di razionalità economica, sicché non è detto che egli debba rimborsare al possessore tutte le spese da questi sopportate.

Le spese rimborsabili sono, infatti, solo quelle collegate alla produzione dei frutti e alla conservazione del bene (« riparazioni ordinarie »), e non già quelle che il possessore ha anche concretamente affrontato, ma che non erano indispensabili al conseguimento dei predetti scopi.

Per rendersene conto basti riflettere sulle eventualità che, in concreto, si possono profilare.

Possiamo, in primo luogo, ipotizzare che il possessore abbia sostenuto costi superiori ai ricavi, poiché egli ha destinato il bene ad una finalità produttiva impropria, che non ha consentito la percezione di alcun reddito. Tale rischio, però, non è posto dall'art. 1148 cod. civ. a carico del proprietario, bensì del possessore, visto che tale norma dispone che quest'ultimo risponde anche dei frutti che il bene avrebbe potuto produrre utilizzando la normale diligenza.

Si può profilare, ancora, l'eventualità che il possessore non abbia ricavato alcun reddito dalla produzione del bene,

poiché ha affrontato spese eccessive rispetto a quelle indispensabili per un razionale sfruttamento di quest'ultimo. Anche tale rischio, però, è posto dalla legge non già a carico del proprietario, bensì del possessore: dal combinato disposto degli art. 821, comma secondo, 1149 e 1150, comma quarto, cod. civ. si desume che le spese che il proprietario è tenuto a rimborsare sono esclusivamente quelle funzionali al razionale sfruttamento del bene.

Infine, si può profilare l'eventualità che il bene non abbia prodotto reddito o lo abbia prodotto in maniera inferiore alla sua redditività media, non già per motivi riconducibili alle modalità di sfruttamento del bene da parte del possessore, ma per il verificarsi di eventi naturali.

Se si tiene conto, tuttavia, della particolare distribuzione dei rischi che la legge ha realizzato — come sappiamo, in concreto la norma fa gravare a carico del possessore l'obbligo di restituire al proprietario i frutti percepibili attraverso il razionale sfruttamento del bene —, ne consegue che i rischi connessi al verificarsi di eventi naturali gravano a carico del possessore o del proprietario, a seconda che essi fossero prevedibili e che fosse possibile prendere idonee precauzioni affinché gli stessi non incidessero sulla produttività del bene.

Si consideri, poi, che la prescrizione che impone al possessore di rispondere anche dei frutti producibili utilizzando la normale diligenza, non enuncia un criterio di imputazione della responsabilità, ma un parametro sulla base del quale quantificare la prestazione dovuta dal possessore.

È incontrovertibile, infatti, che il possessore, se non sfrutta razionalmente il bene, non commette un atto produttivo di danno ingiusto: in tal caso, infatti, l'atto a cui la legge condiziona la configurabilità di tale danno si identifica con il fatto di possedere un bene sapendo di ledere una situazione soggettiva di cui altri è titolare.

Seguendo questa impostazione possiamo, dunque, chiarire che, se sulla quantificazione della prestazione spettante al proprietario incidono fatti natu-

rali ai quali non si poteva oggettivamente porre riparo, al proprietario nulla è dovuto, non già perché viene meno la responsabilità del possessore, ma in quanto non si viene a configurare il particolare danno delineato dall'art. 1148 cod. civ. Tali eventi, infatti, avrebbero inciso sulla produttività del bene, anche se esso fosse stato nella disponibilità del legittimo proprietario.

Quel che ci preme rilevare è che il conflitto tra possessore e proprietario viene dalla legge risolto attraverso il richiamo alla formula dei frutti che il possessore « avrebbe potuto percepire... usando la diligenza del buon padre di famiglia », la quale, sul piano concreto, si traduce nella identificazione di una obbligazione il cui oggetto corrisponde al reddito netto che si può ricavare assoggettando il bene ad uno sfruttamento razionale.

Con l'ausilio delle precedenti considerazioni appare possibile individuare le ulteriori regole, che dovrebbero sovrintendere alla quantificazione della pretesa del proprietario.

Se, come abbiamo più volte ripetuto, l'art. 1148 cod. civ. impone al possessore di corrispondere al proprietario una somma di denaro pari al reddito che era possibile ricavare in virtù dello sfruttamento razionale del bene, ne consegue che, in tale contesto, non è possibile assegnare rilievo ai danni imprevedibili eventualmente subiti dal titolare del diritto di proprietà.

Quest'ultimo, infatti, non può allegare di dover percepire somme superiori alla redditività media del bene, in quanto esso era suscettibile di essere destinato ad un uso eccezionale che avrebbe consentito il conseguimento di un reddito altrettanto eccezionale.

Naturalmente, al proprietario non è preclusa, in astratto, la possibilità di far valere siffatta pretesa, solo che in tal caso quest'ultima soggiacerà alle regole che disciplinano l'illecito: il proprietario dovrà cioè provare che, ove egli avesse avuto la disponibilità del bene, avrebbe ricavato dal suo sfruttamento un reddito tanto elevato.

Ancora, al proprietario non è preclusa la possibilità di far valere pretese

relative a danni estranei all'area del reddito ricavabile dal bene, ma anche l'esercizio di tale azione è assoggettata alle regole che governano l'istituto della responsabilità extracontrattuale.

Riassumiamo: il proprietario, che agisce per recuperare il valore dei frutti, al contrario di quello che reclama tutela contro il danneggiamento, non ha l'onere di provare che dall'uso del bene avrebbe tratto il reddito che pretende di conseguire dal possessore. A tal fine al proprietario sarà sufficiente dimostrare che il bene aveva normalmente l'attitudine a produrre il reddito preteso. Tuttavia, mentre il proprietario danneggiato può reclamare il risarcimento dei danni imprevedibili, quello che domanda la cosiddetta restituzione dei frutti, non può pre-

tendere di conseguire, in base alle norme in esame, una somma pari al reddito che egli avrebbe ricavato da uno sfruttamento eccezionale del bene.

OBERDAN TOMMASO SCOZZAFAVA

#### **Bibliografia essenziale.**

Manca una monografia dedicata all'istituto dei frutti, se si eccettua l'oramai datato contributo di Mosco, *I frutti nel diritto positivo*, Napoli, 1947. Più di recente cfr. BARCELLONA P., *Frutti e profitto d'impresa*, Milano, 1970; MAZZONI, *Studi sui frutti civili*, Siena, 1979.

Utile può essere la consultazione delle voci contenute in enciclopedie, commentari e trattati dedicati all'argomento, con l'avvertenza che i contributi in materia di usufrutto normalmente riservano un particolare rilievo all'istituto.